



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 ottobre 2008 (23.10)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0022 (COD)**

**14242/08
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1320
DROIPEN 77
ENV 680**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 6297/07 DROIPEN 10 ENV 95 SAN 20 CONSOM 7 CODEC 113

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente [**prima lettura**]

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

Dichiarazioni

**DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI FRANCESE, LUSSEMBURGHESE,
PORTOGHESE, LETTONE, BULGARA, SPAGNOLA, CECA E MALTESE**

Le delegazioni francese, lussemburghese, portoghese, lettone, bulgara, spagnola, ceca e maltese dichiarano che non si può intendere che l'inserimento di una tavola di concordanza all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva generi un obbligo giuridico che trascende quello di cui all'articolo 249, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

Una siffatta disposizione, inoltre, non è conforme all'articolo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (GUCE C 321 del 31 dicembre 2003, pagina 1) e non può costituire un precedente per la negoziazione di altri strumenti legislativi.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

L'Irlanda accetta la posizione comune di tutti gli Stati membri secondo cui l'articolo 2, lettera a), considera come «illecite» i tipi di attività elencati all'articolo 3 che contravvengono alla normativa di cui all'allegato A, all'allegato B, o alle misure di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii) (ossia la legislazione nazionale che dà attuazione alla normativa di cui all'allegato A o all'allegato B).

Di conseguenza, secondo l'interpretazione dell'Irlanda della definizione di «illecito» all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva, non vi sono restrizioni all'applicazione dell'articolo 2, lettera a), punto i). Le attività relative al settore nucleare che provocano danni ambientali sono disciplinate non soltanto dalla normativa adottata in base al trattato EURATOM elencata nell'allegato B della direttiva; tali danni sono disciplinati anche dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente adottata in base al trattato CE ed elencata nell'allegato A della direttiva.
